

REGOLAMENTO (CE) N. 672/97 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 1997
recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che la stagionalità della produzione del Pecorino Romano dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto, che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96⁽⁵⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 15 000 t del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° novembre 1996;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:
 - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di +16 °C;
 - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 30. 3. 1996, pag. 48.